

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa, a seguito di riassunzione, viene in decisione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sollevata dalla convenuta costituita sig.ra [REDACTED].

Tale eccezione appare tempestiva, atteso che l'eccezione di tardività dell'iscrizione della causa è preliminare rispetto alla prima, comportando – ove, come nel caso di specie, sussistente – la cancellazione della causa e la sua estinzione ove non riassunta in termini. Correttamente e tempestivamente dunque parte convenuta ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale nella comparsa di risposta a seguito della riassunzione del giudizio compiuta dalle attrici.

Relativamente a detta eccezione va osservato anzitutto che non si può condividere l'assunto di parte attrice per il quale l'eccezione avrebbe dovuto – per la sua ammissibilità – essere sollevata da entrambe le convenute, atteso che nella specie [REDACTED] è rimasta contumace, così che la sua condotta non può essere processualmente rilevante al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge; tra i quali non rientra l'ipotesi in esame.

In punto di diritto si rileva che, ai sensi della previsione di cui all'art.456 c.c. *“la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”*.

Nel caso di specie si discute in causa sulla validità del testamento olografo datato 18.01.01 a firma di [REDACTED] madre delle odierne attrici, che lo hanno impugnato di falsità con l'atto introduttivo del giudizio.

Nel verbale di pubblicazione di detto testamento – richiesta dalla convenuta [REDACTED] – si da atto che la de cuius era *“in vita domiciliata in [REDACTED] deceduta in [REDACTED] il 9 agosto 2002”*. Analoga dicitura si legge nel verbale di pubblicazione del testamento olografo a firma [REDACTED] datato 15.10.2001 e pubblicato a richiesta di

████████████████████ Dall'estratto riassunto dell'atto di morte – citato dal notaio in sede di pubblicazione del testamento e prodotto agli atti del presente procedimento – emerge che la de cuius era domiciliata e residente in vita a ██████████ via ██████████ così come analogamente è enunciato nella dichiarazione di successione.

Ne discende che, ai sensi del combinato disposto di cui al menzionato art.456 c.c. e dell'art.22 cpc n.1), competente a conoscere delle proposte domande deve ritenersi l'adito Tribunale di Milano, in difetto di contraria prova, non offerta dalla convenuta. A fronte delle univoche risultanze documentali ora richiamate, infatti, la mera circostanza di fatto della morte sopravvenuta a ██████████ non prova di per sé il fatto che ivi la de cuius avesse trasferito il proprio domicilio. Pertanto occorre procedere all'ulteriore istruttoria della causa, cui si provvede con separata ordinanza.

Le spese anche della presente fase di giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.

Milano, 29.11.05.

Il Giudice

*U. L. Padova*

